

PROTOCOLLO D'INTESA

APPLICAZIONE ART.1 COMMA 39, LEGGE 23 AGOSTO 2004, n. 243

PREMESSE

L'articolo 1, comma 39 della legge 23 agosto 2004, n. 243 ha introdotto la seguente previsione: *"Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente Nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul SSN. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale".*

L'ENPAM, al fine di dare attuazione alla legge, con propria delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 22 aprile 2005, approvata dai Ministeri Vigilanti, ha integrato l'art. 1 del Regolamento del Fondo Specialisti Esterni, modificando i commi 2 e 3 e introducendo il comma 4. In tale ultimo comma, proprio in considerazione delle esigenze rappresentate dalle Associazioni di categoria e in aderenza ad un principio di omogeneità di trattamento legale di tutte le prestazioni specialistiche esterne, è stato precisato che il contributo a carico delle società si dovesse calcolare sul fatturato decurtato di una quota di abbattimento in ragione delle percentuali stabilite dai DD.P.R. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120.

In sede di attuazione, è insorto un rilevante contenzioso giudiziario vertente prevalentemente sulla determinazione della base di calcolo del fatturato della società che costituisce l'imponibile contributivo su cui applicare il contributo del 2%.

Sul punto in contestazione sono recentemente intervenute una serie di pronunce della Corte di Cassazione. In particolare, nella sentenza del 24 marzo 2016 n. 11256/16 resa dalla Sezione Lavoro, è stato stabilito il seguente principio di diritto: *"Il contributo del 2% previsto dall'articolo 1, comma 39, legge 23 agosto 2004 n. 243, dovuto dalle società di capitali, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche rese per il (e rimborsate dal) Servizio sanitario nazionale ed effettuate con l'apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero-professionale con l'abbattimento forfettario di legge*



per costo dei materiali, spese generali ex d.p.r. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120, con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri".

Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte costituisce, di fatto, una sostanziale conferma della validità delle modalità di individuazione della base imponibile di cui all'art. 1 comma 39 cit. adottate non solo dalla Fondazione ma anche dalle molte società che sin dall'inizio si sono conformate alla nuova previsione normativa.

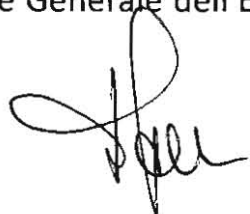
La Fondazione, pertanto, nel nuovo quadro delineato dalla pronuncia in parola, intende porre in essere ogni utile iniziativa funzionale a favorire l'emersione dell'evasione contributiva e a recuperare un corretto rapporto con quelle società che sinora non hanno correttamente adempiuto l'obbligo ex art. 1, comma 39, Legge 23 agosto 2004 n. 243.

In quest'ottica l'ENPAM e le Associazioni di categoria hanno elaborato il presente Protocollo con l'obiettivo di agevolare quelle società che intendano regolarizzare tempestivamente la propria posizione, uniformandosi al dettato della norma citata e all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte.

In particolare, la Fondazione individua quali strumenti di agevolazione per le società che presentino l'istanza di regolarizzazione entro termini specifici e con le modalità di cui al presente Protocollo:

- la previsione della facoltà di rateizzare il debito contributivo fino ad un massimo, di norma, di 5 annualità, tenendo conto della situazione finanziaria della società;
- l'applicazione della semplice rivalutazione nella misura del tasso legale *pro tempore* vigente sulla differenza contributiva dovuta per le annualità nelle quali è stato corrisposto il contributo in misura inferiore, sulla base della dichiarazione di un imponibile determinato con modalità diverse da quelle stabilite dalla Cassazione;
- l'applicazione delle sanzioni previste in caso di "omissione contributiva" dall'art. 116, comma 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in luogo di quelle previste per l'"evasione contributiva", in caso di totale omesso versamento.

Tutto ciò premesso, tenuto anche conto delle linee guida applicative già formulate dalla Direzione Generale dell'ENPAM il 28.3.2013 e condivise da alcune Associazioni



di categoria nonché rilevata la comune intenzione di evitare il protrarsi del contenzioso giudiziario,

- FONDAZIONE ENPAM - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - nella persona del suo Presidente Dott. Alberto OLIVETI,
- A.I.O.P. - Associazione Italiana Ospedalità Privata - nella persona del suo Presidente Prof. Gabriele PELISSERO,
- CONFINDUSTRIA, nella persona del suo Direttore Generale Dott.ssa Marcella PANUCCI,
- FEDER ANISAP - Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private - nella persona del suo Presidente Dott. Mauro POTESTIO,
- FEDERLAB ITALIA - Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Categoria Rappresentanti i Laboratori di Analisi - nella persona del suo Presidente Sen. Vincenzo D'ANNA,

di seguito denominate "Parti"

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

A. INDIVIDUAZIONE DEL FATTURATO DA ASSOGGETTARE AL CONTRIBUTO DEL 2%

Il fatturato annuo costituente la base contributiva ai sensi dell'art. 1, comma 39 cit. è quello attinente a tutte le prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale e regionale e delle sue strutture operative effettuate dai medici e dagli odontoiatri non in rapporto di dipendenza con le società accreditate.

Nell'individuazione del fatturato si tiene conto dell'importo effettivamente liquidato alle società dal SSN a fronte delle prestazioni effettuate nonché della quota a carico dell'assistito da esso anticipata (c.d. ticket).

A mero titolo esemplificativo:

- a) per le visite specialistiche, il fatturato imponibile è quello relativo alle visite



specialistiche cliniche, a quelle effettuate con indagini strumentali e alle altre tipologie di visite eseguite dai medici e dagli odontoiatri di cui al primo paragrafo, come liquidate alle società dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale sulla base dei rapporti contrattuali in essere;

- b) per il laboratorio di analisi, il fatturato imponibile è quello relativo ai prelievi, agli esami istologici, ai referti e alle ulteriori prestazioni effettuate dai medici di cui al primo paragrafo;
- c) per la diagnostica per immagini, il fatturato imponibile è quello relativo alle prestazioni rese dai medici di cui al primo paragrafo;
- d) per la fisiochinesiterapia, il fatturato imponibile è quello relativo alle visite e alle prestazioni effettuate dai medici di cui al primo paragrafo. Sono escluse le prestazioni rese dai soli fisioterapisti;
- e) per la radioterapia, il fatturato imponibile è quello relativo alle visite e alle altre prestazioni rese dai medici di cui al primo paragrafo;
- f) per la medicina nucleare, il fatturato imponibile è quello relativo alle prestazioni eseguite dai medici di cui al primo paragrafo;
- g) per la emodialisi, il fatturato imponibile è quello relativo alle visite e alle altre prestazioni rese dai medici di cui al primo paragrafo.

B. ABBATTIMENTI

Il fatturato imponibile, come individuato ai sensi del punto A, ai fini del calcolo del contributo del 2% viene decurtato in base agli abbattimenti previsti dai DD.P.R. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120 (vedi allegato 1).

Le parti si impegnano ad aprire, entro il 31 dicembre 2016, un tavolo tecnico di confronto per la revisione degli abbattimenti oggi riconosciuti ai sensi della normativa vigente.

Tale revisione, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri Vigilanti, disporrà solo per l'avvenire e dovrà, in ogni caso, salvaguardare l'invarianza tendenziale del gettito contributivo ex art. 1, comma 39 cit. al Fondo Specialisti Esterni, rispetto a quello definito dal presente protocollo.



C. REGOLARIZZAZIONE DELLE ANNUALITA' PREGRESSE

Al fine di regolarizzare i mancati adempimenti dichiarativi e contributivi sino ad oggi dovuti in applicazione dell'art. 1, comma 39, Legge 23 agosto 2004 n. 243, si stabilisce quanto segue:

1. il Legale Rappresentante *pro tempore* della società sottoscrive apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di conseguenze civili, amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci, nella quale:
 - attesta i fatturati imponibili - calcolati secondo quanto previsto dai punti A e B del presente protocollo - relativi alle annualità non prescritte tenendo conto degli atti interruttivi della Fondazione, utilizzando i moduli allegati (all. 2 e 3), che costituiscono parte integrante del presente protocollo;
 - determina l'entità del contributo dovuto;
 - indica i nominativi dei medici ed odontoiatri fra i quali lo stesso va ripartito e attribuisce loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.
2. Ogni società procede al pagamento di quanto dovuto (comprensivo delle maggiorazioni di cui al punto E) in un'unica soluzione ovvero mediante pagamento rateale, in caso di ammissione alla rateazione di cui al successivo punto D.

L'ENPAM, qualora, a seguito dell'esercizio dei propri poteri di controllo e di ispezione, ravvisi delle incongruità nei dati forniti dalla società con le dichiarazioni di cui al punto 1, procede, in via preliminare, ad una contestazione amministrativa, in cui sono indicate le predette incongruità e viene assegnato il termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

D. RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI SCADUTI

Su richiesta delle società interessate, è ammessa la possibilità di rateizzare i contributi non versati (unitamente alle maggiorazioni di cui al punto E) in un periodo non superiore, di norma, ai 5 anni, fermo restando il regolare versamento della contribuzione relativa alle annualità in scadenza nel periodo di rateazione.



Ai fini della definizione della durata del piano di ammortamento, la Fondazione tiene conto dell'entità del debito e della situazione economico-finanziaria della società richiedente.

L'importo dovuto viene maggiorato degli interessi di dilazione calcolati al tasso legale.

La società che chiede di essere ammessa alla rateazione, deve autorizzare l'Azienda Sanitaria o gli altri soggetti del Servizio Sanitario Nazionale con i quali intercorre il rapporto contrattuale - l'una e gli altri tenuti alla liquidazione nei suoi confronti delle prestazioni specialistiche rese - a stornare dalle relative competenze, a richiesta della Fondazione e a favore del Fondo Specialisti Esterni, l'importo corrispondente alle rate in ammortamento. Tale autorizzazione preventiva deve essere rilasciata utilizzando l'apposito *fac-simile* predisposto dall'ENPAM senza apposizione di condizioni, e deve essere sottoscritta per accettazione dalla Azienda Sanitaria (o altro soggetto della P.A.) competente.

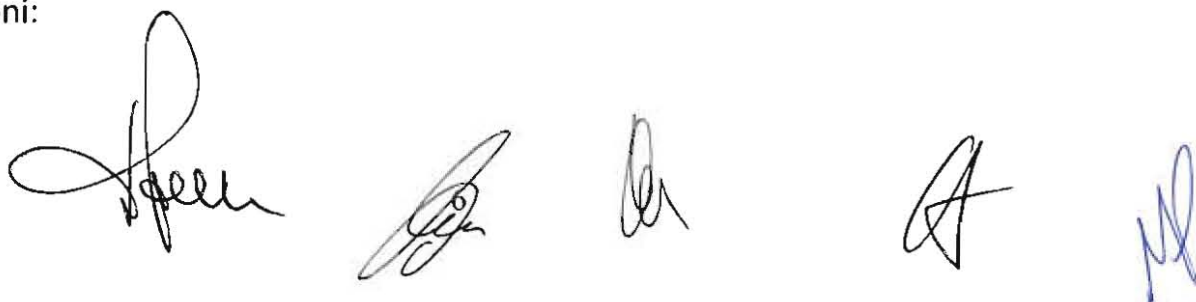
La Fondazione si riserva di attivare la citata autorizzazione ovvero di ricevere il pagamento diretto di quanto dovuto da parte della società interessata.

In caso di mancato pagamento di due rate per causa imputabile alla società ovvero qualora sia omessa la dichiarazione relativa al fatturato imponibile o sia accertata l'incompletezza e/o la falsità delle dichiarazioni rese all'ENPAM, la società decade dalla rateazione concessa e i contributi dovuti devono essere corrisposti in un'unica soluzione, maggiorati delle sanzioni di cui all'art. 116, comma 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In caso di decadenza dalla rateazione, la Fondazione potrà chiedere anche ai soggetti di cui al comma 4 del presente punto D il versamento in unica soluzione dell'intero debito residuo sulla base della autorizzazione rilasciata all'atto della richiesta di accesso alla rateazione.

E. MAGGIORAZIONI DEI DEBITI CONTRIBUTIVI SCADUTI

I debiti contributivi scaduti, in caso di autodenuncia spontanea secondo le modalità e i termini di cui ai punti C e J del presente protocollo, sono soggetti alle seguenti maggiorazioni:



- per le annualità nelle quali è stato corrisposto il contributo in misura inferiore, sulla base della dichiarazione di un imponibile determinato con modalità diverse da quelle di cui al punto A del presente protocollo, sulla differenza contributiva dovuta si attua il trattamento di maggior favore costituito dalla semplice rivalutazione nella misura del tasso legale *pro tempore* vigente;
- in caso di totale omesso versamento, trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 116, comma 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ma, in luogo di quelle previste per l'"evasione contributiva" di cui alla lettera b) si applicano quelle relative all'"omissione contributiva" di cui alla lettera a).

F. CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'ENPAM rilascerà la certificazione attestante la regolarità contributiva dopo il pagamento in un'unica soluzione delle somme dovute ovvero del versamento della prima rata in caso di ammissione alla rateazione secondo le modalità di cui al precedente punto D.

La certificazione di regolarità contributiva sarà immediatamente revocata nel caso di interruzione del pagamento rateizzato per causa imputabile alla società.

G. ACCREDITATI AD PERSONAM, ASSOCIAZIONI FRA PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI PERSONE

Le Parti, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 15 *nonies*, comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 - e art. 1, comma 40 della Legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di obblighi contributivi, ribadiscono che, per quanto attiene agli accreditati *ad personam*, alle associazioni fra professionisti e alle società di persone, la relativa contribuzione previdenziale è dovuta nella misura e con le modalità di cui ai DD.P.R. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120 e che il relativo prelievo contributivo e versamento a favore dell'ENPAM continua ad essere operato alla fonte dalle Aziende Sanitarie Locali.

Le Parti si impegnano a porre in essere d'intesa ogni utile iniziativa per garantire il puntuale rispetto delle citate previsioni normative.

In particolare, l'ENPAM e le Associazioni di categoria firmatarie del presente



protocollo, nell'ottica di pervenire ad una soluzione amministrativa della problematica afferente il versamento dei contributi in favore dei soggetti sopra specificati, sottoporranno un'apposita nota tecnica ai Ministeri vigilanti e alla Conferenza Stato Regioni al fine di avviare una procedura di raccordo fra i soggetti interessati.

H. NORMA TRANSITORIA

Nelle more dell'acquisizione delle valutazioni dei Ministeri vigilanti di cui al successivo punto K e per le sole società che, in tale periodo, devono procedere alla sottoscrizione dei contratti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come successivamente modificato ed integrato, l'ENPAM rilascia la certificazione di regolarità contributiva con validità di 30 giorni alle società che:

- chiedano l'applicazione immediata del presente protocollo;
- procedano subito al pagamento di un acconto pari al 5% delle somme dovute ai sensi del combinato disposto dei punti A, B ed E del presente protocollo;
- conferiscano l'autorizzazione di cui al punto D del presente protocollo.

Le citate società, entro 30 giorni dal rilascio della certificazione di regolarità contributiva, devono rendere la dichiarazione di responsabilità di cui al precedente punto C.

Qualora l'importo versato in acconto risulti inferiore al 5% di quello effettivamente dovuto, la società non sarà ammessa alla rateazione e dovrà versare l'importo residuo complessivamente a suo carico in un'unica soluzione.

I. CONTENZIOSI GIUDIZIARI

Le previsioni di cui ai punti E e H del presente protocollo trovano applicazione solo nei confronti delle società che, per le annualità oggetto di regolarizzazione, non intraprendano azioni giudiziarie nei confronti dell'ENPAM ovvero rinuncino alle azioni in corso.

L'ENPAM si impegna a rinunciare alle azioni proposte nei confronti delle società che procedano a regolarizzare la propria posizione contributiva in conformità al presente



protocollo. La rinuncia è formalizzata a seguito dell'acquisizione della dichiarazione di responsabilità di cui al punto C del presente protocollo e del versamento in un'unica soluzione delle somme dovute. In caso di ammissione alla rateazione, la predetta formalizzazione presuppone anche il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto D del presente protocollo ed il pagamento in unica soluzione delle prime tre rate del piano di ammortamento accettato.

Le spese legali, nella misura liquidata dalle sentenze intervenute, rimangono a carico delle società.

J. NORME FINALI

Le previsioni di cui ai precedenti punti D ed E trova applicazione per le sole istanze di regolarizzazione pervenute all'ENPAM entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente protocollo.

Sono fatti salvi i versamenti contributivi sino ad oggi effettuati al Fondo Specialisti Esterni ai sensi dell'art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004 n. 243.

L'ENPAM si riserva di richiedere le eventuali ulteriori somme dovute a seguito delle valutazioni dei Ministeri vigilanti di cui al punto K, in relazione alle maggiorazioni di cui al punto E.

K. VALUTAZIONE DEI MINISTERI

Il presente protocollo sarà sottoposto ai Ministeri vigilanti per le necessarie valutazioni di competenza.

Allegati c.s.

Roma, 21 dicembre 2016

Per **FONDAZIONE ENPAM**

Il Presidente

Dott. Alberto OLIVETI



Per **A.I.O.P.**

Il Presidente

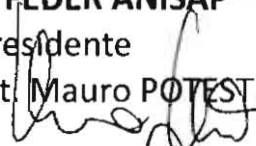
Prof. Gabriele PELISSERO



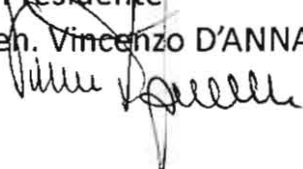
Per **CONFINDUSTRIA**
Il Direttore
Dott.ssa Marcella PANUCCI



Per **FEDER ANISAP**
Il Presidente
Dott. Mauro POTESIO



Per **FEDERLAB ITALIA**
Il Presidente
Sen. Vincenzo D'ANNA



ALLEGATO 1

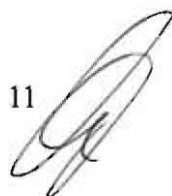
Abbattimenti previsti dall'art. 6 del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119

Branca specialistica:

- ALLERGOLOGIA	20%
- CARDIOLOGIA	20%
- CHIRURGIA	20%
- DERMOSIFILOPATIA	20%
- DIABETOLOGIA	20%
- ENDOCRINOLOGIA	20%
- GASTROENTEROLOGIA	20%
- MEDICINA DELLO SPORT	20%
- NEFROLOGIA	20%
- NEUROCHIRURGIA	20%
- NEUROPSICHIATRIA	20%
- OCULISTICA	20%
- ODONTOSTOMATOLOGIA	30%
- ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	20%
- OSTETRICIA E GINECOLOGIA	20%
- OTORINOLARINGOIATRIA	20%
- PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA	20%
- REUMATOLOGIA	20%
- UROLOGIA	20%
- ALTRE BRANCHE A VISITA	20%

Abbattimenti previsti dall'art. 4 del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120

- LABORATORIO – PATOLOGIA CLINICA	30%
- RIA	40%
- RADIOLOGIA	40%
- MEDICINA NUCLEARE	60%
- FISIOKINESITERAPIA E TERAPIA FISICA	30%



Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, elencate secondo le branche specialistiche - Decreto ministeriale 22 luglio 1996, All. 3

TABELLA DI TRASCODIFICA FRA LE BRANCHE SPECIALISTICHE EX DD.P.R. 23 MARZO 1988, NN. 119 – 120 E QUELLE DI CUI ALL'ALLEGATO 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 22 LUGLIO 1996			
BRANCHE SPECIALISTICHE ALL. 3 D.M. 22 LUGLIO 1996		BRANCHE SPECIALISTICHE DD.P.R. 23 MARZO 1988, NN. 119 – 120	ALIQUOTE DI ABBATTIMENTO
ANESTESIA		<i>Branca a visita</i>	20%
CARDIOLOGIA		CARDIOLOGIA	20%
CHIRURGIA GENERALE		CHIRURGIA	20%
CHIRURGIA PLASTICA		CHIRURGIA	20%
CHIRURGIA VASCOLARE – ANGIOLOGIA		CHIRURGIA	20%
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDICINA NUCLEARE		MEDICINA NUCLEARE	60%
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA		RADIOLOGIA	40%
ENDOCRINOLOGIA		ENDOCRINOLOGIA	20%
GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA		GASTROENTEROLOGIA	20%
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE MICROBIOLOGIA-VIROLOGIA - ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA – GENETICA – IMMUNOEMATOLOGICA E S. TRASF.		LABORATORIO – PATOLOGIA CLINICA	30%
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI MOTULESI E NEUROLESI		FISIOKINESITERAPIA E TERAPIA FISICA	30%
NEFROLOGIA		NEFROLOGIA	20%
NEUROCHIRURGIA		NEUROCHIRURGIA	20%
NEUROLOGIA		<i>Branca a visita</i>	20%
OCULISTICA		OCULISTICA	20%
ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE		ODONTOSTOMATOLOGIA	30%
ONCOLOGIA		<i>Branca a visita</i>	20%
OSTETRICIA E GINECOLOGIA		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	20%
OTORINOLARINGOIATRIA		OTORINOLARINGOIATRIA	20%

PNEUMOLOGIA		PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA	20%
PSICHIATRIA		<i>Branca a visita</i>	20%
RADIOTERAPIA		<i>Equiparata alla Medicina Nucleare</i>	60%
UROLOGIA		UROLOGIA	20%
ALTRE PRESTAZIONI		ALTRE BRANCHE A VISITA	20%

Per le prestazioni di emodialisi, la Fondazione ha riconosciuto l'abbattimento massimo previsto dai DD.P.R. 23 MARZO 1988, nn. 119 – 120, pari al 60%.

Quando nel nomenclatore tariffario il medesimo codice di prestazione è presente in diverse branche (es. in cardiologia ed in radiologia), può essere applicato l'abbattimento proprio della branca nella quale la prestazione deve essere inserita in ragione della sua peculiare natura. Ad esempio, nel caso del codice 88.72.1(ecografia cardiaca), al fatturato inerente tale prestazione può essere applicato l'abbattimento proprio della radiologia.

MOD. DFS

Dichiarazione del fatturato da assoggettare al contributo di cui all'art. 1 comma 39 Legge 23 agosto 2004, n° 243.

Area della Previdenza

Servizio Contributi e Attività Ispettiva

Piazza Vittorio Emanuele II, 78

00185 Roma

Il sottoscritto.....

.....
NOME

.....
COGNOME

[illegible]

Legale Rappresentante della Società

partita iva												codice	cliente						
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---------	--	--	--	--	--	--

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punibile ai sensi del Codice

Penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445)

CHE NELL'ANNO

2

HA PRODOTTO IL SEGUENTE FATTURATO IMPONIBILE EX ART. 1, CO. 39, L.243/2004 :

1	2	3	4	5
BRANCHE SPECIALISTICHE	IMPORTO*	ABB.TO	IMPORTO NETTO	CONTRIBUTO 2%
ODONTOSTOMATOLOGIA	,00	30 %	,00	,
TUTTE LE ALTRE A VISITA	,00	20 %	,00	,
LABORATORIO ANALISI	,00	30 %	,00	,
RIA (RADIO IMM. ANALYSIES)	,00	40 %	,00	,
RADIOLOGIA	,00	40 %		
MEDICINA NUCLEARE	,00	60 %	,00	,
FISIOKINESIT. E TER. FISICA	,00	30 %	,00	
	,00		,00	,
TOTALE	,00			

* Gli importi vanno indicati separatamente secondo la tipologia di attività svolta. Il totale dei contributi da versare (col. 5) deve essere pari al 2% dell'importo netto di cui alla colonna 4.

DICHIARA, ALTRESI', CHE I SEGUENTI MEDICI ED ODONTOIATRI HANNO PARTECIPATO ALLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DEL FATTURATO:

A	B	C	D	E
Cognome e Nome	Data di nascita	Cod. E.N.P.A.M.	Codice Fiscale	Importo del contributo
TOTALE				

* Il totale della colonna E del presente prospetto deve essere uguale a quello della colonna 5 del precedente prospetto.

DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO 3

MODULO DICHIARAZIONE FATTURATO IMPONIBILE
PROTOCOLLO D'INTESA 2%

Spett.le
Fondazione ENPAM
Servizio Contributi e Attività Ispettiva
Piazza Vittorio Emanuele II, 78
00185 Roma

Pec: nucleospettivo@pec.enpam.it

FONDO SPECIALISTI ESTERNI

Dichiarazione del fatturato da assoggettare al contributo di cui all'art. 1, comma 39, Legge 23 agosto 2004, n° 243.

Il sottoscritto.....

[illegible]

cognome		nome	
codice fiscale		in qualità di	

Legale Rappresentante della Società.....

partita iva									codice	cliente	8				
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---------	---	--	--	--	--

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445)

CHE NELL'ANNO

2	0		
---	---	--	--

Il fatturato prodotto da medici ed odontoiatri non dipendenti è il seguente:

1	2				3				4			
BRANCHE SPECIALISTICHE	Fatturato Totale				Fatturato Dipendenti				Fatturato Imponibile			
ODONTOSTOMATOLOGIA				,00				,00				,
TUTTE LE ALTRE A VISITA				,00				,00				,
LABORATORIO ANALISI				,00				,00				,
RIA (RADIO IMM. ANALYSIS)				,00				,00				,
RADIOLOGIA				,00				,00				,
MEDICINA NUCLEARE				,00				,00				,
FISIOKINESIT. E TER. FISICA				,00				,00				,
				,00				,00				
TOTALE				,00				,00				

Il fatturato imponibile (colonna 4) è determinato dalla differenza tra il fatturato totale (colonna 2) e il fatturato dipendenti (colonna 3)

DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

TIMBRO E FIRMA

N. B. Il presente modulo deve essere allegato al modello DFS